



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

### PREMESSA

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha assunto importanza fondamentale e determinante nella formazione e nell'evoluzione degli ordinamenti interni delle Nazioni di antica e di nuova data, che i principi enunciati da detta Dichiarazione sono stati progressivamente tradotti in norme di diritto internazionale a livello universale, in particolare attraverso il "Patto internazionale sui diritti civili e politici" e il "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali", adottati il 16 dicembre 1966 con la risoluzione n. 2200 A (XXI) dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare attraverso la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950; che l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, stabilisce che "l'Unione Europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati" e che "l'Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

Considerato che, pertanto, le norme poste da detti strumenti, ratificati dalle varie Nazioni, sono divenute parte integrante dell'ordinamento giuridico dei suddetti.


Considerato che, queste Nazioni sono anche membri delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea e di numerose altre organizzazioni internazionali a base universale le quali basano le proprie radici sul rispetto, la tutela e l'osservanza dei Diritti dell'Uomo.

Considerato che, per decisione unanime dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite anno 1968 è stato proclamato "Anno Internazionale dei Diritti dell'Uomo" e che la relativa celebrazione è stata raccomandata dalla stessa Assemblea Generale alle Nazioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.

Consapevole che mai come nell'odierna realtà mondiale l'onorabilità ed il rispetto effettivo delle regole giuridiche è un dovere morale e civile che si pone come premessa e garanzia imprescindibile di libertà, sicurezza e pace tra le Nazioni.

Consapevole che è dovere morale di tutte le Nazioni contribuire a rendere effettivo il rispetto delle norme internazionali ed il concreto rispetto dei diritti fondamentali della persona umana tutelati sia a livello statale sia a livello internazionale.

Conscio e responsabile di fronte al Creato e verso le generazioni passate, presenti e future, risoluto nel rafforzare e consolidare i Diritti Umani, il Diritto Internazionale Umanitario ed il Diritto Internazionale, libero nel rivendicare il diritto alla propria Nazionalità tutelandone le origini e la storia, istituisco la Fundatzioni Umanidària Natzionali Sarda (FUNS) regolata dal seguente Statuto.





# FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

## STATUTO DI FONDAZIONE NAZIONALE

### Art. 1

#### Istituzione

In data 22 giugno 2017 un membro del Direttivo del Movimento de Liberazioni Natzionali Sardu (MLNS), istituisce la Fundazioni Umanidària Natzionali Sarda (FUNS), regolata dalle norme del presente Statuto. La fondazione non ha fini di lucro e la durata è a tempo indeterminato. Il membro del Direttivo prende il nome di Fondatore Promotore.

### Art. 2

#### Fondatori Costituenti

In data 23 giugno 2017 altri membri del Direttivo del MLNS si aggiungono al Fondatore Promotore. I nuovi membri del Direttivo prendono il nome di Fondatori Costituenti.

### Art. 3

#### Ratifica e Vigilanza

a) La FUNS:

a) dopo la costituzione, come da art. 2, in data 23 giugno 2017 viene ratificata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Governu Sardu Provvisoriu (GSP) costituito dal MLNS, il quale applica per diritto e a pieno titolo la Convenzione di Ginevra e tutti i suoi Protocolli, in particolare l'art. 96.3 ed altri del Primo Protocollo di Ginevra del 1977;

b) è sottoposta alla vigilanza del Governu Sardu Provvisoriu (GSP) che la esercita come da art. 27.

### Art. 4

#### Sede legale, principale e altro

a) La FUNS ha la sede legale in Tertenia.

b) La FUNS ha la sede sociale o principale in Tertenia, più trecentosettantasei sedi secondarie, sparse su tutta la Nazione Sarda.

c) La sede principale è legalmente attiva dopo la data di ratifica come da art. 3 lett. a) e può essere solo trasferita di via e/o piazza o tramutata in sede secondaria e viceversa.

d) Le sedi secondarie sono legalmente attive solo dopo aver nominato e resi esecutivi gli Organi di Sede. Esse possono essere istituite, abrogate, trasferite o tramutate.



## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

e) I rappresentanti svolgono, rispetto alle finalità della FUNS, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento alla necessaria rete di relazioni internazionali e di supporto alla FUNS stessa.

### Art. 5

#### Nazionalità e Iscrizione

La Nazionalità o cittadinanza è un diritto, non un dovere o un obbligo, e può essere rivendicata da ciascun individuo. L'Art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 sancisce che "Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza".

Chiunque può iscriversi alla FUNS (per i minori è sufficiente il benessere per iscritto dai genitori). Con l'iscrizione e la dichiarazione di Nazionalità Sarda si acquisisce il diritto alla tessera e alla qualifica di "membro" FUNS.

a) Come volere del Fondatore Promotore la FUNS è costituita solo ed esclusivamente da membri aventi Nazionalità Sarda.

b) La Nazionalità Sarda viene richiesta e rilasciata, come da prassi, in conformità dei Diritti Umani, del Diritto Internazionale Umanitario, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dell'autodeterminazione dei popoli, della Common Law e di tutto il Diritto Internazionale.

La richiesta può essere fatta collegandosi al sito FUNS o MLNS/GSP e seguendo le procedure in esso riportate o contattando i membri di Sede delegati dal Fondatore Promotore e/o dai Fondatori Costituenti.

### Art. 6

#### Tessera e timbro

La tessera si rilascia previa ottemperanza dell'art.5 lett.a al costo di euro quindici. Stante attività esistenti sia gli imprenditori che i liberi professionisti possono aderire alla FUNS come Partecipanti Fondatori. Il contributo d'accesso degli stessi, in questo caso, sarà quantificato in base alla valutazione, concordata con la FUNS, di vari parametri socio-economici. Tali contributi costituiranno il FONDO DIRITTI UMANI (FDU), di cui ogni sede dovrà disporre. Tempi, modi e forme verranno decisi dalle Assemblee Popolari di ciascuna Sede, tramite l'approvazione del Fondatore Promotore e dei Fondatori Costituenti.

Il timbro è obbligatorio per i seguenti membri:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori Costituenti;



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

- Partecipanti Fondatori;
- Ispettori Vigilanti;
- Vigilanti;
- Rappresentanti;
- Direttore Generale;
- Presidenti di Sedi;
- Direttori di Settore;
- Direttori di Servizio;
- Revisore dei Conti;
- Consiglio di Amministrazione.



### Art. 7

#### Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la FUNS potrà tra l'altro:

a) stipulare atti, contratti, accordi, intese, convenzioni o altro con Nazioni, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni, Corporazioni, Società o altro. L'eventuale privatizzazione di un qualsiasi settore (bene o servizio) o il finanziamento diretto o indiretto con banche o istituti di credito o altro sono nulli (ab-initio);

b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di obiettivi analoghi a quelli della FUNS medesima. La FUNS potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la FUNS, gli operatori dei settori e dei servizi di attività della FUNS e il Pubblico;

d) svolgere attività di formazione, corsi e seminari, attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori e ai servizi d'interesse della FUNS;

e) svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle sue finalità.

### Art. 8



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

### Patrimonio e Fondo Diritti Umani

La FUNS è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Il patrimonio e il Fondo Diritti Umani della FUNS è composto:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impieghiabili per il perseguimento degli obiettivi, effettuati dal Fondatore Promotore e Fondatori Costituenti in sede di Atto Costitutivo come da art. 2, e successivamente dai Partecipanti Fondatori, Partecipanti o da qualsiasi altro membro;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla FUNS compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- da disposizioni testamentarie o da elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del Fondo Diritti Umani o del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Fondo Diritti Umani o il patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Fondatori Costituenti, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti.

Il Patrimonio, e le sue rendite, sarà utilizzato per il miglioramento e/o per l'ampliamento dei medesimi e in caso di calamità naturale.

Il Fondo Diritti Umani sarà impiegato prevalentemente per l'acquisto e l'erogazione di beni e servizi primari e per la gestione, con particolare attenzione al Servizio Sicurezza.

### Art. 9

#### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire trimestralmente o semestralmente. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata come da Statuto.

FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA  
DIRETTORE GENERALE  
*[Handwritten signature]*



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA


Il bilancio preventivo e il rendiconto mensile e/o annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della FUNS.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della FUNS.

Gli organi della FUNS, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni entro i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della FUNS o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere dai limiti degli stanziamenti approvati, i quali debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso e resi pubblici.

Gli avanzi delle gestioni annuali possono essere impiegati per il potenziamento dell'attività della FUNS, per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o per il miglioramento delle attività e dei servizi, delle condizioni di vita e dell'ambiente.



### Membri della FUNS.

I membri della FUNS si dividono in:

- a) Fondatore Promotore.
- b) Fondatori Costituenti.
- c) Partecipanti Fondatori.
- d) Partecipanti.
- e) Mandatari.
- f) Servizio Sicurezza.

### Art. 11

#### Fondatori

Il Fondatore Promotore sta al vertice della FUNS ed ha pieni poteri, compreso il potere di veto. Può annullare o approvare qualsiasi atto o documento. Egli vigila affinché i compiti vengano onorati con trasparenza, diligenza e tempismo. Disporrà di collaboratori denominati "Collaboratori Promotori" i quali saranno scelti tra i membri FUNS e possono essere insigniti del potere di veto.



## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

I Fondatori Costituenti collaborano con il Fondatore Promotore, legalizzano le Sedi Secondarie e il Servizio Sicurezza. All'interno della FUNS possono redigere e pubblicare qualsiasi atto il quale dovrà essere notificato al Fondatore Promotore.

In caso di assenza o impedimento del Fondatore Promotore, o di un Fondatore Costituente questo verrà sostituito da un Mandatario da loro nominato e scelto tra i medesimi o tra i Presidenti di Sede (uno tra i trecentosettantasette).

Il Fondatore Promotore ed i Fondatori Costituenti possono essere sostituiti; questo avverrà in caso di loro dimissioni od in caso di loro motivata impossibilità di svolgere il ruolo. Assieme al Fondatore decadrà anche il membro Onorario eletto dal medesimo.

La sostituzione avviene per convocazione diretta o automatica del Consiglio di Amministrazione mediante scelta pubblica/meritatevele da e tra i suoi membri. Per l'elezione si rimanda all'art. 21 cui dovrà seguire obbligatoriamente il plebiscito delle Assemblee Popolari di Sede con maggioranza del novanta per cento. Solo allora l'idoneità sarà legalmente ufficiale e si estenderà a tutta la FUNS. Entro sette giorni il sostituto nomina un nuovo membro Onorario.

In caso di sostituzione le nuove figure assumeranno i seguenti nomi: il Promotore Onorario sostituirà il Fondatore Promotore ed il Costituente Onorario sostituirà il Fondatore Costituente. Il rimpiazzo delle nuove figure seguirà la stessa prassi. La durata è di dodici mesi. Non è riconfermabile.

Art. 12

### Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Vengono riconosciuti Partecipanti Fondatori e Partecipanti le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private o Enti, che contribuiscono al patrimonio e al Fondo Diritti Umani, nelle forme e nella misura determinate dal presente Statuto.

Essi condividono le finalità della FUNS, contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi partecipando con una propria attività, o con una di supporto ad una esistente conferendo, se ritengono necessario ed opportuno, beni materiali e/o immateriali, mobili e/o immobili.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla FUNS.

La qualifica di Partecipante Fondatore e Partecipante si ottiene con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica viene redatta su carta intestata FUNS e rilasciata non prima di sette giorni dalla delibera.

La richiesta di qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante viene accettata non prima di un mese dal tesseramento.



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

All'atto della richiesta vi è l'obbligo della firma in umido ed il deposito di cinque euro.

### Art. 13

#### Mandatari

Un qualunque membro FUNS può assumere la funzione di Mandatario.

Il Mandatario riceve delega di mandato solo ed esclusivamente dal Fondatore Promotore, e/o dai Fondatori Costituenti.

Il Mandatario assume potere di veto solo quando riceve mandato diretto dal Fondatore Promotore.

Nel Servizio Sicurezza l'Ispettore Vigilante ed il Vigilante assumono in automatico il ruolo di mandatario dei membri della Sede dove svolgono la loro funzione.



Art. 14

#### Servizio Sicurezza

Il Servizio Sicurezza:

- protegge i beni e gli individui;
- svolge le proprie funzioni all'interno della Sede;

è costituito da membri volontari sostenuti dal patrimonio e dal Fondo Diritti Umani.

Tutti i membri FUNS che hanno raggiunto la maggiore età possono svolgere un qualsiasi ruolo nei Servizi Sicurezza, previa valutazione positiva dei requisiti attitudinali, psico-fisici e dei titoli posseduti.

Ogni sede su richiesta dei suoi membri sarà dotata del Servizio Sicurezza il quale è costituito da:

- Ispettore Vigilante.
- Vigilante.
- Collaboratore Vigilante.

L'Ispettore Vigilante può svolgere la sua funzione su più sedi e coordina gli interventi con i Vigilanti e il Presidente di Sede. Egli ha il potere di veto sui Vigilanti e i Collaboratori Vigilanti.

Il Vigilante può svolgere la sua funzione su diversa sede e presiede il territorio della medesima. Ha il potere di richiedere l'intervento dei Collaboratori Vigilanti e può collaborare





## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

con diversa sede solo su richiesta dei suoi Vigilanti, ma previo parere favorevole dell'Ispettore Vigilante.

Il Collaboratore Vigilante è sempre disponibile, salvo cause di forza maggiore, e interviene solo su richiesta del Vigilante di sede.

L'Ispettore Vigilante ed il Vigilante sono direttamente responsabili e rispondono del loro operato ai membri di Sede, al Presidente di Sede e ai Fondatori Costituenti. Essi dispongono di mezzi propri e devono essere dotati di vestiario di riconoscimento riportante sul retro la scritta Serbitziu Sicuresa e Security Service e sul fronte il logo della Fondazione e il grado.

L'Ispettore Vigilante ed il Vigilante sono tenuti, durante il servizio, a posizionare il dispositivo lampeggiante nella parte esterna dell'auto e, in caso di urgenza, utilizzarlo.

Gli Ispettori Vigilanti, i Vigilanti ed il numero dei medesimi vengono decisi dai membri di Sede.

Gli Ispettori Vigilanti e i Vigilanti prestano giuramento scritto al Presidente della Sede in cui svolgono servizio. Essi collaborano con le Guardie del Tribunale Popolare e, se necessario, anche con mezzi e personale esterno alla soluzione e/o risoluzione del problema o dei problemi creatisi.

La loro presenza è sempre richiesta, mai imposta. I modi ed i tempi di intervento sono stabiliti congiuntamente dal Servizio Sicurezza e dai richiedenti il servizio.

L'intervento del Servizio Sicurezza è automatico nei casi di:

- a) calamità naturale e inquinamento ambientale;
- b) violazione dei Diritti Umani e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Common Law, delle Risoluzioni ONU e delle Direttive e dei Regolamenti dell'Unione Europea, dei Trattati, Ratifiche, Carte, Statuti, Sentenze, Atti, Accordi e Convenzioni Internazionali;
- c) abuso da parte di qualsiasi autorità di qualsiasi ordine e grado, di enti, fondazioni, società, corporazioni e/o altra per o con scopo di frode, truffa o inganno.

Un membro del Servizio Sicurezza che si è distinto in particolari situazioni potrà essere nominato, dal Fondatore Promotore o dai Fondatori Costituenti, "Vigilante Onorario".

### Art. 15

#### Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e/o giuridiche nonché gli Enti Pubblici e/o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero (fuori dalla Nazione Sarda). Previa l'insindacabile ottemperanza dell'art. 5 lett. a).



## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

### Art. 16

#### Prerogative dei Partecipanti

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla FUNS e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

### Art. 17

#### Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui:

- a) Violazione dei Diritti Umani.
- b) Reiterare nella violazione dello Statuto FUNS.
- c) Inadempimento della contribuzione come da art. 6.
- d) Non collaborare, in caso di necessità ed urgenza, alla gestione ordinaria e straordinaria della FUNS.
- e) Non collaborare con il Servizio Sicurezza.
- f) Non prestare servizio di volontariato senza giustificato motivo o prestarlo in maniera negligente.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla FUNS, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

### Art. 18

#### Organi di Amministrazione

Il Fondatore Promotore e i Fondatori Costituenti, consapevoli e in piena libertà, compongono gli Organi della FUNS e della Sede Principale:

(FUNS) - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(FUNS) - Consiglio di Amministrazione (i membri Onorari).

(FUNS) - Direttore Generale.

(FUNS) - Comitato Scientifico.



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NAZIONALI SARDA

(FUNS) - Revisore dei Conti.

(Sede Principale) – Organi di Sede.

(Sede Principale) – Servizio Sicurezza.

### Art. 19

#### Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della FUNS di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e, se lo riterrà opportuno, potrà rivolgersi alla Sede legale come da art. 4 lett. a). La durata può essere di sei o dodici mesi. Non è riconfermabile.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della FUNS.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della FUNS.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Direttore Generale o dal presidente di Sede (uno tra i trecentosettantasette).

### Art. 20

#### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà successivamente integrato da trecentosettantasette membri, uno per ciascuna Sede, più alcuni Membri Onorari.

Un membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica per il tempo deciso dalle Assemblee Popolari di Sede, salvo rinuncia da parte del medesimo o revoca dei membri di Sede che lo hanno nominato. Il potere di revoca può essere esercitato dallo stesso Fondatore Promotore, dai Fondatori Costituenti e dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di rinuncia viene eletto un nuovo membro. In caso di revoca si ha la perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante.

Un membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo o causa, nell'arco di un mese non partecipa a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni totali del Consiglio di Amministrazione viene automaticamente dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di carica vacante, il Consiglio di Amministrazione solleciterà i membri di Sede a procedere alla elezione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FUNS.

AN-COMUNE

COMUNE  
Circoscrizione  
N° 4  
Via Castiglione

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 €16,00  
 SEDICI/00  
 Agenzia Entrate  
 00036695 0000387 WDX36001  
 00015932 14/12/2018 11:37:57  
 4578-00088 CF2EAG5E037AF72D  
 IDENTIFICATIVO : 01180116943921  
 0 1 18 011694 392 1

**FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA**

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo trimestrale o annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di mobili e immobili effettuati dalla FUNS e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina mediante rilascio qualifica;
- 4) individuare settori e servizi migliorabili;
- 5) nominare il Direttore Generale determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 6) eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione determinandone la durata;
- 7) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e le contribuzioni;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 10) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, lo scioglimento della FUNS, sono atti validi se timbrati e firmati dal Fondatore Promotore; deve essere inoltre presente il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori Costituenti e dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Durante le riunioni il Consiglio di Amministrazione sarà on-line, quindi consultabile ed accessibile solo ed esclusivamente da membri FUNS.

**Art. 21**

**Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Fondatore Promotore, dai Fondatori Costituenti, da un quarto dei suoi membri, da almeno un decimo dei membri di Sede o dal Servizio Sicurezza, senza obblighi di forma



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da quest'ultima.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei Membri Onorari. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto e constano da apposito verbale, sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste.

### Art. 22

#### Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione i quali ne stabiliscono la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. La durata può essere di sei o dodici mesi. Non è riconfermabile.

Il Direttore Generale:

è il responsabile operativo della FUNS e delle Sedi;

coordina i rappresentanti e le Sedi;

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della FUNS, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Partecipa senza diritto di voto, se non è tra i consiglieri, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 23

#### Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della FUNS ed è composto da un numero variabile di membri. Sono scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NAZIONALI SARDA

fisiche e giuridiche, di Nazionalità Sarda, con qualifica di alta professionalità e di prestigio nelle materie di interesse della FUNS.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire qualsivoglia aspetto, delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica un anno e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Fondatore Promotore o da un Fondatore Costituente.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

### Art. 24

#### Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto congiuntamente dal Fondatore Promotore e dai Fondatori Costituenti. Il Revisore, organo consultivo contabile della FUNS, vigila sulla gestione finanziaria della FUNS, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Egli annota i beni mobili e/o immobili conferiti nel patrimonio della FUNS. Tali beni possono essere venduti dai conferitori previa notificazione al Presidente di Sede e da quest'ultimo al Revisore dei Conti.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, resta in carica un anno e può essere riconfermato.

### Art. 25

#### Sedi

I membri di Sede sono membri della FUNS e rappresentano un paese o una città.

La sede è costituita dai seguenti organi:

- Presidente di Sede.
- Direttore di Settore.



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

- Direttore di Servizio.

Il Presidente di Sede governa (gestisce, dirige e amministra) con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è sempre disponibile ed interviene direttamente o indirettamente ogni qualvolta vi siano violazioni, sia nello Statuto che negli Allegati. Le segnalazioni di violazione possono essere fatte direttamente dai membri di Sede. Il Presidente di Sede consulta e redige le violazioni in atto, le quali devono essere notificate agli organi preposti ivi il Servizio Sicurezza. Inoltre può avvalersi dell'aiuto di collaboratori interni alla Sede denominati "Collaboratori di Sede". Il Presidente di Sede è il responsabile della Sede e risponde del suo operato ai membri di Sede, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e ai Fondatori Costituenti.

Il Direttore di Settore e il Direttore di Servizio vigilano, partecipano e coordinano, con intervento diretto o indiretto, l'operato dei membri della FUNS all'interno della sede e rispondono del loro operato ai membri di Sede e al Presidente di Sede. Il Direttore di Sede e il Direttore di Servizio possono avvalersi dell'aiuto di collaboratori interni alla sede, che vengono denominati "Collaboratori di Settore e Collaboratori di Servizio", nel caso i membri di Sede siano numerosi.

La responsabilità della cattiva condotta di un Organo di Sede ricade solo su quest'ultimo che se ne assume le conseguenze e verrà dichiarato decaduto. La medesima potrà essere segnalata dallo stesso oppure da uno o più membri o Organi relativi alla Sede. L'Organo di Sede decaduto prima di fine mandato potrà essere rieletto immediatamente su proposta e/o Consiglio degli altri membri e/o Organi di Sede.

Se i presupposti di cattiva condotta sussistono e la segnalazione non è stata fatta da un membro o Organo relativo alla Sede, tutti gli Organi di Sede decadranno automaticamente. La Sede sarà temporaneamente soppressa e ai membri di Sede sarà sospesa qualsiasi funzione o attività interna o esterna alla Sede. Gli indigenti (bambini vecchi e malati), saranno ugualmente tutelati.

Il Presidente di Sede, il Direttore di Settore, il Direttore di Servizio e il membro che farà parte del Consiglio di Amministrazione vengono eletti da e tra i membri di Sede mediante Assemblea Popolare la quale sceglie anche la durata, che può essere di sei o dodici mesi. Un membro che ha precedentemente ricoperto la carica non può essere rieletto. Tali nomine dovranno essere notificate al Consiglio di Amministrazione, ai Fondatori Costituenti e da questi al Fondatore Promotore.

Crediti, donazioni, lasciti ed altro relativi a ciascuna sede dovranno essere notificati al Revisore dei Conti ma rimarranno in deposito alla medesima. Tali fondi potranno essere utilizzati esclusivamente per i fini cui la FUNS è stata costituita. La richiesta di utilizzo può

FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

pervenire dal Revisore dei Conti al Presidente di Sede e dal Presidente di Sede al Revisore dei Conti. Il veto senza ragion di causa, sia da parte del Revisore dei Conti che dal Presidente di Sede, non è consentito ed in ultima istanza possono intervenire i Fondatori Costituenti o lo stesso Fondatore Promotore. L'utilizzo improprio dei fondi sospende la Sede e tutti i suoi membri da qualsiasi funzione FUNDS. L'utilizzo dei fondi, interno o esterno alla sede, può avvenire solo dopo l'autorizzazione scritta del Presidente di Sede scaturita dalla volontà dell'Assemblea Popolare, dall'autorizzazione dei Fondatori Costituenti e del Revisore dei Conti. Di tali fondi è responsabile e ne risponde il Presidente di Sede.

Tutti gli atti sono di pubblico dominio e saranno digitalizzati e, su specifica richiesta, forniti in forma cartacea. Saranno inviati mediante e-mail a ciascun membro di Sede, nei tempi e nei modi così come verrà convenuto.

Le Sedi si dividono in Sede Principale e Sedi Secondarie. Per la sede principale si fa riferimento all'art. 4. Le sedi secondarie, essendo numerose (trecentosettantasei) sono state raggruppate affinché siano più facilmente individuabili:

### - Sedi Cagliari:

Armungia, Assemmini, Ballao, Barrali, Burcei, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Seulo, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

### - Sedi Ogliastra:

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Montzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

### - Sedi Sassari:

Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monte Leone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu, San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedinì, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monte Leone.



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

### - Sedi Oristano:

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Genoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnoscodonia, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

### - Sedi Olbia Tempio:

Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.

### - Sedi Nuoro:

Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, Torpè.

### Sedi Medio Campidano:

Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.


### - Sedi Carbonia Iglesias:

Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

### Art. 26

### Scioglimento

Lo scioglimento della FUNS può avvenire solo mediante richiesta scritta al Fondatore Promotore dalle Assemblee Popolari di Sede e con maggioranza del novanta per cento. Nel





## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

caso di scioglimento tutti i beni conferiti nella FUNS devono essere ripartiti e ridistribuiti ai conferitori, come da scritture contabili del Presidente di Sede e del Revisore dei Conti. Del Fondo Diritti Umani decidono gli stessi membri di Sede.

### Art. 27

#### Clausola di rinvio

La FUNS è una fondazione umanitaria che onora e rispetta i Diritti Umani e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed è stata istituita in conformità alle Dichiarazioni e Risoluzioni ONU e all'osservanza delle Direttive e dei Regolamenti dell'Unione Europea, dei Trattati, delle Ratifiche, delle Carte, degli Statuti, delle Sentenze, degli Atti, degli Accordi e delle Convenzioni Internazionali. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della Common Law e gli articoli e i depositi della Uniform Commercial Code (UCC) e della Securities and Exchange Commission (SEC).

### Art. 28

#### Norma transitoria

I settori e i servizi fondamentali per una vita civile, decorosa e democratica della popolazione ovvero considerabili di alta rilevanza e/o impatto sociale non sono privatizzabili e sono resi immediatamente esecutivi dal Fondatore Promotore e si estendono a tutta la FUNS.

### Art. 29

#### Membri e FUNS: diritti e doveri

Un membro FUNS non chiede ma rivendica i propri diritti.

Un membro FUNS ha il diritto all'alimentazione, alla salute, all'educazione, all'energia, alla giustizia, alla pace, alla libertà, alla famiglia, al lavoro, alla casa, all'auto ed all'assicurazione.

Un membro FUNS durante il servizio dovrà essere dotato di opportuno vestiario, documenti, targhe, stemmi, bandiere o altro, affinché possa essere meglio identificato.

Un membro FUNS opererà esclusivamente preservando la conservazione del patrimonio naturale dei territori ed in particolare quello della Nazione Sarda.

Un membro FUNS custodisce i beni mobili e immobili ed in particolare quelli della Nazione Sarda.

Tutti i membri FUNS si impegneranno per dotare, nel più breve tempo possibile, la FUNS di un sistema logistico all'avanguardia e indipendente nel settore umanitario e in particolare in quello navale, aereo, telecomunicazioni, energetico, mobile, alimentare, idrico, medico, educativo, ambientale, assicurativo e altro.





# FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

La FUNS si autogestisce e autofinanzia, non è ammessa nessuna forma di privatizzazione o di finanziamento con banche o istituti di credito.

La FUNS ha personalità giuridica di diritto pubblico e privato.

La FUNS è costituita da membri aventi Nazionalità Sarda con fini di carattere Umanitario Nazionale e Internazionale.

La FUNS in caso di calamità naturale e inquinamento ambientale deve intervenire con celerità ed utilizzare tutte le possibili risorse disponibili;

La FUNS onora, si conforma, ed applica, le norme di Diritto Internazionale sul Servizio Sicurezza sempre che le medesime non violino i Diritti Umani, il Diritto Internazionale Umanitario e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

La FUNS onora, si conforma ed applica, rispetta e fa rispettare le norme di Diritto Internazionale sui Prodotti ed i Servizi sempre che i medesimi non violino i Diritti Umani e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

La FUNS onora, si conforma, applica, rispetta e fa rispettare i Diritti Umani, il Diritto Internazionale Umanitario, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Diritto Internazionale.

La FUNS onora, si conforma, applica, rispetta e fa rispettare i diritti di Nazionalità/Cittadinanza e i principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia.

La FUNS onora e si conforma, riconosce ed applica, rispetta e fa rispettare le disposizioni Common Law, gli articoli e i depositi della Uniform Commercial Code (UCC) e della Securities and Exchange Commission (SEC).

La FUNS condanna la violazione di Risoluzioni, Dichiarazioni, Direttive, Regolamenti, Trattati, Ratifiche, Carte, Statuti, Sentenze, Atti, Accordi e Convenzioni Internazionali sempre che i medesimi non violino a loro volta il presente Statuto, gli allegati, ed in particolar modo i Diritti Umani, il Diritto Internazionale Umanitario e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

La FUNS onora e si conforma, riconosce ed applica, rispetta e fa rispettare le Risoluzioni, le Direttive, i Regolamenti, i Trattati, le Ratifiche, le Carte, gli Statuti, le Sentenze, gli Atti, gli Accordi e le Convenzioni Internazionali come da Statuto ed allegati, ed in particolar modo i Diritti Umani, il Diritto Internazionale Umanitario e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È obbligo per tutti i membri non violare i suddetti.

La FUNS conferma l'eventuale gestione ordinaria e/o straordinaria mediante piattaforma internet e/o video conferenze.

La FUNS nel rispetto dei Diritti Umani, del Diritto Internazionale Umanitario, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Diritto Internazionale, si avvale di tutti i suoi membri e di collaboratori esterni per il recupero di crediti passati, presenti e futuri, dovuti





## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

da Nazioni, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni, Corporazioni, Società e altro. Essi verranno utilizzati per i fini cui la FUNS è stata creata.

La FUNS non può essere quotata in nessuna borsa valori, così lo stesso per qualsiasi attività ad essa associata.

La FUNS indirizza la propria attività su tutti i settori e i servizi ammessi ed opera prevalentemente in quelli ritenuti di maggior rilevanza umanitaria e sociale assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse.

La FUNS notifica al GSP la scelta dei settori e dei servizi rilevati importanti e delle eventuali modificazioni; assicura, inoltre, ampia pubblicità nella scelta effettuata, pubblicando anche nel proprio sito internet, o in quello del MLNS/GSP, in modo trasparente, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività Istituzionale.

La FUNS ripudia e condanna qualsiasi forma di inquinamento ambientale e l'utilizzo proprio o improprio di qualsiasi arma da guerra.

La FUNS può raccordare la propria attività, con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali ed internazionali.

La FUNS opera nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio. Amministra il proprio patrimonio e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dallo Statuto, per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

La FUNS utilizzerà un sistema monetario tra quelli esistenti (cartaceo o digitale) più consono e idoneo ai propri fini. Se il sistema viene ritenuto indispensabile ed essenziale esso si estende a tutti membri della FUNS.

La FUNS per facilitare lo scambio di beni e/o servizi tra tutti i membri può utilizzare una moneta alternativa la quale può essere cartacea e/o digitale. La moneta è riconosciuta solo all'interno della FUNS e si estende a tutti i membri.

La FUNS, in riferimento ai servizi e/o prodotti di Partecipanti Fondatori e Partecipanti, segue la regola in cui a parità di qualità e/o quantità di servizio o prodotto, la scelta deve ricadere preferibilmente su membri della stessa Sede, poi eventualmente verranno considerate quelle della Sede confinante più vicina e così via alla condizione che il suddetto prodotto e/o servizio sia proposto ad un prezzo congruo.

La FUNS in comune accordo con tutti i membri valuterà e fisserà i prezzi di mercato dei prodotti e dei servizi. Una volta che i prezzi sono stati definiti (prezzo minimo e massimo) questi avranno valore all'interno ma non all'esterno della FUNS e/o della Nazione Sarda. Il mercato interno Sardo avrà la precedenza nell'acquisizione e/o nella cessione dei prodotti e/o dei servizi.





## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

La FUNS è sostenuta da contribuzioni, donazioni, sovvenzioni e volontariato. In merito a quest'ultimo tutti i membri devono partecipare con modalità che verranno stabilite da ciascuna Sede.

La FUNS non permette la commercializzazione di prodotti e lo svolgimento di attività che ledono la salute umana e ambientale.

### Art. 30

#### Lingue

Il seguente statuto viene redatto in Sardo-Campidanese e tradotto in Inglese per gli usi e i fini cui la FUNS è stata costituita.

### Art. 31

#### Logo e altro

Il logo è formato dalla testa di quattro mori disposti a croce, con bandana e sguardo rivolto verso sinistra. Al centro vengono riportate le iniziali della FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA ovvero: FU in alto e NS in basso.



La carta intestata riporta il logo, la scritta Fundatzioni Umanidària Natzionali Sarda, l'indirizzo email, la sede fiscale e principale.

Il timbro è tondo e di colore nero ed è formato dalla scritta FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA disposta in un cerchio perfetto, il quale avvolge la testa di quattro mori con bandana e sguardo rivolto verso sinistra. Al centro vengono riportate le iniziali della qualifica di membro FUNS:

- Fondatore Promotore (FP);
- Fondatore Costituente (FC);
- Partecipante Fondatore (PF);
- Partecipante (P);
- Mandatario (M);
- Sicurezza (S).

Essendo la FUNS una fondazione che onora e rispetta i Diritti Umani in tutti i documenti riportanti il cognome del padre va aggiunto quello della madre.

La tessera riporta scritte, immagini e/o loghi. In alto trova posto la scritta "REPUBBLICA DE SARDINIA" e sotto "FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA". Esse non cambiano, mentre tutte le altre possono variare di lingua dal Logudorese al Nuorese, dal



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

Campidanese al Sassarese, dal Gallurese al Catalano e accanto, o sotto, ad ognuna delle medesime è riportata la traduzione in lingua Inglese.

La tessera del Fondatore Promotore allegata è scritta in lingua Nuorese e sul fronte riporta:

- la scritta REPUBRICA DE SARDÌNNIA e FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA;
- i dati del membro: qualifica, nome, cognome, sede, giudicato e nazione;
- i dati dell'attività: ruolo amministrazione, ruolo servizio sicurezza, nome attività, settore, ruolo attività e scadenza della tessera;
- C.I.N. Codice Identificativo Nazionale;
- C.I.C. Codice Identificativo Commerciale;
- gruppo sanguigno;
- lingua;
- chip dati;

La tessera di mori disposti in orizzontale, con bandana e sguardo rivolto verso sinistra. La tessera riporta sul retro:

- scritte, immagini e/o loghi di organizzazioni e/o altro a cui la FUNS o il MLNS/GSP per essa, ha aderito e/o ratificato e/o altro e quindi, di conseguenza, a esse si conforma e/o applica;
- il testo:

La Fundatzioni Umanidària Natzionali Sarda (FUNS) è istituita in conformità ai Diritti Umani, al Diritto Internazionale, al Diritto Internazionale Umanitario e in particolare: alla Dichiarazione dei Popoli Indigeni, alle Convenzioni di Ginevra e protocolli, alle Convenzioni dell'Aia, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, al Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali e agli Articoli sulla Responsabilità degli Stati. A integrazione si aggiungono e applicano: le Risoluzioni ONU e Risoluzioni CDS, le Direttive e i regolamenti dell'Unione Europea, i Trattati, le Ratifiche, le Carte, gli Statuti, le Sentenze, i Atti, gli Accordi, le Convenzioni Internazionali, le disposizioni della Common Law e gli articoli e i depositi della Uniform Commercial Code (UCC) e della Securities and Exchange Commission (SEC) - così come disposto negli allegati.

La tessera di mori disposti in orizzontale, con bandana e sguardo rivolto verso sinistra. Le scritte, immagini e/o loghi appartengono ai legittimi proprietari.



## FUNDAZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

### Art. 32

#### Statuto: copie originali e conformi

Del seguente Statuto vengono stampate più copie originali, ognuna delle quali viene firmata in umido dal Fondatore Promotore e dai Fondatori Costituenti e vengono così consegnate:

- al Fondatore Promotore e ai Fondatori Costituenti;
- all'Ambasciatore del Tribunale Popolare;
- al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Revisore dei Conti;
- alla Sede Principale e alle Sedi Secondarie;
- al Servizio Sicurezza.

Altre verranno utilizzate per gli usi e i fini per cui la FUNS è stata costituita.

Ogni membro può chiedere una copia conforme dello Statuto della FUNS.

### Art. 33

#### Beni, prodotti e servizi

Tutti i beni mobili e immobili o prodotti e servizi conferiti nella FUNS riportanti il logo, il marchio o il timbro sono di sua esclusiva proprietà e non appartengono a nessun'altra istituzione politica o economica, sociale o militare, nazionale o internazionale e sono esenti da ulteriori contributi o tassazioni se non quelli previsti dal presente statuto e allegati.

### Art. 34

#### Protocollo di intesa

La Fundatzioni Umanidària Natzionali Sarda (FUNS) si conforma alle ratifiche, alle adesioni ed alle disposizioni del Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu (MLNS) / Governu Sardu Provisoriu (GSP), sempre che i medesimi non violino i Diritti Umani, il Diritto Internazionale Umanitario e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

### Art. 35

#### Zona Franca

Visto l'alto valore umanitario, sociale, etico, culturale, nazionale e internazionale, che la Fondazione riveste, il Fondatore Promotore rende piena ed esecutiva la Zona Franca per la FUNS.



## FUNDATZIONI UMANIDÀRIA NATZIONALI SARDA

Art. 36

### Allegati

Il presente Statuto sarà dotato di allegati i quali diverranno legalmente parte integrante dello stesso solo dopo il timbro e la firma del Fondatore Promotore e dei Fondatori Costituenti.

Art. 37

### Foro competenza

Eventuali violazioni, illeciti, controversie o altro, da parte di persone fisiche o giuridiche di qualsiasi ordine e grado connesse direttamente o indirettamente a Nazioni, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni, Corporazioni, Società e altro, saranno notificate nei tempi e nei modi così come convenuto dalla Sede legale FUNSD in collaborazione con il Tribunale Popolare della Common Law di Oristano o da quelle Internazionali se direttamente o indirettamente chiamate in causa. Il Foro di competenza può essere Nazionale Sardo o Internazionale.




COMUNE DI CAGLIARI  
4^ CIRCOSCRIZIONE  
AUTENTICA DI COPIA

Ai sensi dell'art. 18 DPR N° 445/2000,  
io sottoscritto Funzionario Incaricato autentico la  
presente copia, composta di N° 24 (ventiquattro)  
pagine, che è conforme all'originale.

Cagliari, li 16.12.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Congiu Maria Assunta





*Prefettura di Cagliari*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area IV – Diritti civili, Cittadinanza e Immigrazione*

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato ITALIA  
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da MARIA ASSUNTA CONGIU
3. operante in qualità di FUNZIONARIO INCARICATO
4. è munito del sigillo/bollo di COMUNE DI CAGLIARI
5. in CAGLIARI
6. Il 17/01/2019
7. da PREFETTURA DI CAGLIARI
8. col numero 38

9. Sigillo/bollo

10. Firma  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Claretta Mameli)





# TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA



Cro. N. 3657/2020 R.G. \_\_\_\_\_

Verbale di giuramento di traduzione (codice 400300)

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di LUGLIO

Avanti al sottoscritto Cancelliere del sopraindicato Tribunale è comparso:

il sig. TOMASELLI PATRIZIA  
nato a REMEDELLO il 25 LUGLIO 1967 e  
residente in REMEDELLO via IV NOVEMBRE n. 18  
cell. 3474811313 email info@traduzioni-tomaselli.it pec tomasellipatrizia@pec.it  
identificato con CARTA DI IDENTITA' N. AX6333575  
rilasciata da COMUNE DI REMEDELLO il 21 LUGLIO 2016 il  
quale chiede di prestare il giuramento dell'allegata perizia stragiudiziale/ traduzione.

Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il componente al giuramento di rito che egli presta ripetendo:

*"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità".*

Letto, confermato e sottoscritto.

*Patrizia Tomaselli*  
Firma del traduttore

Il Cancelliere  
Dot. Federica Rossetti

*Federica Rossetti*

